

I. C. S.  
ALDO MORO



# ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Anno scolastico 2021/2022

## **PREMESSA**

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per il corrente anno scolastico, è disciplinato dall'**OM n. 64/2022**.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell'OM 52 «Dlgs 62/2017»)
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741 (nell'OM 52 «DM 741/2017»)
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 (nell'OM 9 «DM 742/2017»)
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (nell'OM 52 «DPR 263/2012»)

### **1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**

#### **Requisiti di ammissione**

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'ammissione all'esame degli alunni delle classi terze, in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; tali deroghe, considerata la situazione emergenziale e ancora in atto, possono riguardare anche specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunni nella comunità durante l'anno scolastico.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, sebbene prevista, non costituisce per l'a.s. 2021/22 requisito di ammissione, in deroga alle disposizioni di cui al D.lgs. 62/2017. Pertanto, anche in caso di mancata partecipazione alle prove, l'alunno è ammesso all'esame, fermo restando il possesso dei due requisiti sopra riportati.

#### **Deroghe al limite massimo delle assenze**

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" ha deliberato, in data 18 maggio 2022, le seguenti deroghe al limite massimo delle assenze:

- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da medico curante;
- assenze malattie documentate con certificato del medico curante;

- assenze per terapie e/o cure programmate;
- assenze per gravimotividifamiglia(luttodiparentistretti,trasferimentodellafamiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese di origine per motivi legali);
- assenze dovute a comprovate situazioni di disagio familiare e/o socio-culturale (es.ricongiungimentotemporaneoedocumentatoalgenitoresottopostoamisure diprivazione della libertà personale)
- assenze per partecipazione a competizioni sportive(CONI);
- assenze per motivi di culto.

La documentazione e/o i certificati medici, relativi alle deroghe indicate, sono custoditi in maniera riservata dal Coordinatore di classe.

### **Deroghe al limite massimo delle assenze legate all'emergenza pandemica**

Anche alla luce della Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. 699 del 06/05/2021, che espressamente prevede **“la valutazione degli alunni...(debba) riflett(ere) la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica”** e che le istituzioni scolastiche possano **“ per casi eccezionali, motivate e straordinarie (stabilire) deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica”**, il Collegio dei Docenti ha previsto che il Consiglio di classe/interclasse (purché disponga di elementi sufficienti per la valutazione disciplinare, tenendo in debito conto le finalità educative e formative che sottendono al processo valutativo) possa tener conto anche delle seguenti deroghe:

- Assenze per quarantena obbligatoria o per isolamento volontario(documentate);
- assenze per eventi personali e/o familiari gravi e drammatici legati alla situazione pandemica: contagi COVID familiari, lutti legati al contagio (adeguatamente documentate e/o comunque note al Consiglio di Classe);
- assenze per motivazioni gravi di carattere psicologico dell'alunno e/o della famiglia legate all'emergenza COVID (adeguatamente documentate e/o comunque note al consiglio di Classe /interclasse);
- assenze in DDI per gravi problematiche nella connessione (adeguatamente documentate e/o comunque note al Consiglio di Classe);
- gravi problematiche familiari che giustificano l'impossibilità della connessione degli alunni in DDI (adeguatamente documentate e/o comunque note al Consiglio di Classe).

### **Voto di ammissione**

In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il voto di ammissione all'esame, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 62/2017 (*“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.”*)

In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi (*“In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti inseriti nel Piano triennale dell'Offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.”*).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

<b>GIUDIZIO GLOBALE DI AMMISSIONE</b>	
<b>PUNTEGGIO DESCRITTORI PERCORSO TRIENNALE*</b>	
<i>*Calcolato sulla base delle medie e del giudizio di comportamento conseguiti al termine di ogni anno</i>	
<b>Voto in decimi</b>	<b>DESCRITTORE</b>
<b>5</b>	Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno non sempre continuo e progressi nell'apprendimento lenti e non costanti. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione hanno richiesto il costante supporto e la frequente sollecitazione degli insegnanti.
<b>6</b>	Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno sufficiente, con qualche discontinuità e progressi nell'apprendimento, anche se non sempre regolari. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione hanno richiesto il supporto degli insegnanti, ma hanno visto sviluppi positivi, seppure lenti
<b>7</b>	Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno sufficiente, con qualche discontinuità e progressi nell'apprendimento regolari. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono sviluppate nel tempo in modo continuo con qualche supporto degli insegnanti.
<b>8</b>	Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e progressi nell'apprendimento continui e regolari. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono incrementate nel tempo in modo significativo
<b>9</b>	Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e progressi nell'apprendimento molto significativi Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione, capacità di trasferire gli apprendimenti in altri contesti, si sono sviluppate nel tempo in modo rilevante e si sono regolarmente mantenute
<b>10</b>	Il percorso triennale è stato sempre caratterizzato da impegno costante e progressi continui e molto significativi nell'apprendimento. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione, capacità di trasferire in altri contesti gli apprendimenti, si sono sviluppate e mantenute ad un grado assai elevato nel tempo, con contributi al miglioramento anche del gruppo.

## 2. COMMISSIONE D'ESAME

La costituzione della **Commissione d'esame**, disciplinata dall'art. 4 DM n. 741/2017, è **composta da tutti i docenti dei Consigli delle classi terze, compresi i docenti di sostegno e di strumento musicale**.

L'articolo 4, comma 2, del DM n. 741/2017 riguardo alla composizione della Commissione predispone che essa avvenga in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 62/2017, che dettano in pratica disposizioni sulla composizione dei singoli Consigli di Classe ai fini della valutazione finale e intermedia degli alunni.

In base ai suddetti commi, fanno parte dei Consigli di Classe i docenti curricolari, compresi quelli che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti di sostegno e i docenti di religione cattolica ovvero di attività alternativa. Non ne fanno, invece, parte **i docenti di potenziamento e in generale i docenti che svolgono attività finalizzate all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa che, ai fini della valutazione, forniscono elementi informativi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno**.

Svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico; in caso di assenza, impedimento o di reggenza di altra scuola, svolge le funzioni di Presidente della Commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. 165/01, appartenente al ruolo della Scuola Secondaria I grado.

### Sottocommissioni

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti dei rispettivi Consigli di Classe.

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. Questi è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

## 3. PROVE D'ESAME

L'esame conclusivo del I ciclo relativo all'anno scolastico 2021/22, così come dettato dall'OM n. 64/2022, si svolge in presenza ed è costituito da:

- a) **prova scritta** relativa alle competenze di **Italiano**, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) **prova scritta** relativa alle competenze **logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla Lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'Educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

**L'esame si svolge in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.** Tuttavia, come contemplato nell'articolo 8 dell'O.M.64/2022, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni possono svolgersi in videoconferenza.

**Per il solo colloquio**, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

### **Prova scritta di Italiano**

La prova scritta relativa alle competenze di Italiano, è disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno **treterne di tracce**, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) **testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) **testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) **comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico** anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra.

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

### **Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche**

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, è disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017.

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La Commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

### **Il colloquio**

**Il colloquio**, è disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017. L'O.M. 64/2022 in deroga al D.lgs. 62/2017 e DM 741/2017 **non prevede** la prova scritta della Lingua Inglese e della seconda Lingua comunitaria; pertanto, nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla Lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria.

Alla luce della normativa sopra citata, il colloquio è condotto collegialmente dalla sottocommissione;

- a) è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali;

- b) deve articolarsi in modo da accertare altresì le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
- c) è volto a valutare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.
- d) per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio, è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

### **Colloquio a distanza**

L'ordinanza ministeriale 64/2022, all'articolo 8 comma 2, prevede la possibilità che i candidati svolgano il colloquio a distanza:

*"[...] i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza corredata di idonea documentazione al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza".*

Il candidato impossibilitato a lasciare il proprio domicilio, dunque, può svolgere l'esame in video conferenza o in altra modalità telematica sincrona, a condizione che:

- presenti apposita istanza (la presentano i genitori);
- l'istanza sia accompagnata da idonea documentazione che attesti la causa/e di impossibilità a lasciare il proprio domicilio.

### **4. VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME**

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017.

Ai fini della proposta del voto finale dell'Esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede:

- a) al calcolo della media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- b) al calcolo del voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

La **commissione delibera**, su proposta della sottocommissione la valutazione finale espressa con voto in decimi per ciascun alunno.

L'**esame è superato** dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di sei decimi**.

### **5. ATTRIBUZIONE DELLA LODE**

La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, su proposta della sottocommissione e **con deliberazione all'unanimità della commissione**, nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:

- la media, anche arrotondata, delle valutazioni del terzo anno non sia inferiore a dieci decimi;
- la valutazione di ciascuna prova d'esame non deve essere inferiore a dieci decimi.

## **6. ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI**

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017 e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dell'OM 64/2022. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi

## **7. ALUNNI DISABILI CON DSA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri menzionati al punto 4 e 5 del presente documento

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

## **8. PROVE INVALSI**

La **mancata partecipazione non incide** sull'ammissione all'esame di Stato.

## **9. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PUBBLICAZIONE ESITI**

La certificazione delle competenze va effettuata ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, *secondo cui la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.*

Il Consiglio di Classe, ai fini della certificazione delle competenze, utilizza il modello nazionale adottato con il DM n. 742/2017 che è integrato, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate, da due sezioni predisposte e redatte dall'Invalsi:

1. una sezione descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;
2. un'altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

La certificazione delle competenze, integrata dalle sezioni predisposte e redatte dall'Invalsi e stilata in sede di scrutinio finale, va rilasciata ai soli alunni che superano l'esame di Stato e viene consegnata alla famiglia dell'alunno/a e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicitiva che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Le note esplicative riguardano:

- la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;
- la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
- la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

**Documento approvato con Delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 18.05.2022**